

Omissis

Svolgimento del processo

In data 31 marzo 2011 la Corte d'appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal p.m., per non aver tenuto conto dell'elezione di domicilio (i cui effetti non erano stati caducati dalla rinuncia al mandato da parte dell'avv. M., il quale infatti non aveva contestualmente dichiarato di non voler più ricoprire neppure la veste di domiciliatario). Per l'effetto disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio.

L'imputata ha proposto ricorso per l'annullamento di quest'ultimo capo della sentenza, osservando che gli atti dovrebbero trasmettersi alla Procura della Repubblica, anziché al Tribunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 1, 11/02/2010 n. 8116 Rv. 246387).

Deve essere quindi dichiarata la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, ma anche della notificazione dell'avviso di chiusura indagini che - al pari dell'atto successivo - doveva essere notificato all'imputata presso il domicilio eletto.

In realtà è erronea pure la dichiarazione di irreperibilità a seguito di vane ricerche, dato che la permanenza dell'elezione di domicilio esclude in radice la possibilità di considerare l'imputata come irreperibile.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma anziché al Procuratore della Repubblica di Roma. A quest'ultimo gli atti vanno restituiti per l'ulteriore corso.

Nel prosieguo del giudizio si avrà cura di verificare, oltretutto, se è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore della Z. innanzi a questa Corte solo in udienza.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma anziché al Procuratore della Repubblica di Roma, cui vanno restituiti gli atti per il corso ulteriore.